

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 991

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

22/05/2024 - 13:16

Indice

1. DDL S. 991 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 991	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	10
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (pom.) del 30/04/2024	11
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (pom.) del 07/05/2024	13
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (ant.) dell'08/05/2024	23
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218 (pom.) del 21/05/2024	26
1.4. Trattazione in consultiva	28
1.4.1. Sedute	29
1.4.2. Resoconti sommari	30
1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	31
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 150 (pom.) del 07/05/2024	32
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	38
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 159 (ant.) dell'08/05/2024	39
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	49
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 240 (pom.) del 21/05/2024	50

1. DDL S. 991 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 991

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 991

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2024

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

Onorevoli Senatori. - La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice », ha dettato una serie di disposizioni in favore dei cittadini italiani rimasti vittime di atti terroristici e di stragi di matrice terroristica avvenuti nel territorio nazionale o all'estero.

Tali norme, che prevedono una serie di benefici di varia natura, si inseriscono in una disciplina già esistente, costituita dalle legge 20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, nonché dall'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a cui rimanda, per quanto non espressamente previsto, lo stesso articolo 1, comma 2, della citata legge n. 206 del 2004.

Occorre evidenziare che, nel nostro ordinamento, manca una disciplina unitaria a tutela di tutte le categorie di vittime di reati. Infatti, alcune disposizioni hanno riguardato unicamente forme assistenziali e di sostegno a favore degli appartenenti alle Forze dell'ordine. Solo in seguito si è assistito a un ampliamento della platea dei beneficiari. L'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, che ha aggiunto il comma 1-*bis* all'articolo 1 della citata legge n. 206 del 2004, ha esteso i benefici ivi previsti ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta « banda della Uno bianca ». Inoltre, l'articolo 34, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha aggiunto, all'articolo 1, comma 1, della legge n. 206 del 2004, il seguente periodo: « Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico ».

Il presente disegno di legge, che riprende il contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 2489 della XVIII legislatura del Gruppo di Forza Italia confermata anche dall'on. Walter Verini (PD) e dall'On. Federico Conte (LEU)-il cui esame non ha avuto mai inizio - intende dare finalmente una voce a tutte le vittime della violenza politica che hanno sacrificato la vita per i loro ideali.

Invero, la legge n. 206 del 2004 rappresenta un oggettivo salto di qualità culturale attraverso cui si è espressa in modo concreto la solidarietà della comunità nazionale verso le vittime degli atti di terrorismo, nonché verso coloro che portano sulla loro pelle i segni indelebili dell'orrore.

Essa, però, determina una palese discriminazione tra i beneficiari, essendo il frutto della successione di più leggi la cui emanazione è stata dettata dal forte sentimento di solidarietà, come detto in precedenza, per la tragedia di Ustica e per le vittime incolpevoli della « banda della Uno bianca ».

Sono rimaste, tuttavia, senza tutela, probabilmente perché non è stata valutata questa specifica ipotesi, tutte le vittime incolpevoli e inermi della violenza dovuta a motivi attinenti alla sfera politica.

La violenza politica non è certamente meno allarmante della criminalità organizzata, perché spesso gli autori di tali misfatti, sebbene non possano definirsi col termine legislativamente riconosciuto di

terroristi, si rivelano o si sono rivelati militanti di movimenti portatori di una cultura politica di odio, che, come ben noto, ha spaccato per decenni il Paese in due.

Si consideri che talora le prefetture hanno rigettato le istanze volte al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 perché l'autore noto o ignoto non era definibile terrorista, ma solo aderente a un movimento politico in nome del quale aveva compiuto il vile gesto.

Un esempio eclatante, tra i tanti, è sicuramente quello della ventunenne Iolanda Palladino, la quale, inerme, si trovò sulla traiettoria di una bottiglia incendiaria e pagò con la vita, nel giugno del 1975, gli atti violenti di veri e propri squadroni della morte che si recavano alle manifestazioni con il solo intento di colpire i propri avversari.

Sono decine, nelle schiere delle opposte aree politiche, i militanti che, inermi, colpevoli solo di essere presenti a una manifestazione o di essere passati nel luogo sbagliato, attesi anche sotto casa, sono stati colpiti per la loro appartenenza politica. Per alcune decine di giovani, le cui storie sono raccontate, ad esempio, nel libro « Cuori Neri » di Luca Telese, non vi è stata alcuna giustizia riparatoria, visto che la norma non prevede questa ipotesi.

Varie sono, inoltre, le pubblicazioni che raccontano le storie delle vittime della sinistra giovanile come, ad esempio, fra tutti, la tragedia di Sezze Romano, nella quale una pallottola colpì a morte il giovane Luigi Di Rosa.

In questa sede va pure menzionato il gesto nobile ripetuto più volte dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il quale è corso al capezzale delle vittime della violenza politica, senza distinzione di appartenenza. Tale gesto interpreta la volontà del popolo italiano, che rispetta il sacrificio di vittime inermi e pacifiche senza distinzione di colore politico.

Il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è intervenuto, con la decisione n. 618 del 1° luglio 2004, in tema di solidarietà con le vittime del terrorismo, ricordando anche che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione.

Innumerevoli sono i documenti e le decisioni in linea con questa tendenza della civiltà giuridica, sia in Europa che negli Stati Uniti.

La modifica della legge n. 206 del 2004 rappresenta un atto riparatorio verso coloro che hanno pagato con la perdita della vita il costo di quegli anni terribili.

Occorre, dunque, rimuovere questa ingiusta disparità che non ha ragione di essere, per dare il concreto segno che l'Italia non vuole più conoscere divisioni, ma è capace di solidarietà senza distinzioni, in coerenza con l'impegno costituzionale a garantire i diritti politici di tutti cittadini.

Sulla scorta di quanto rappresentato, il presente disegno di legge ha la finalità di estendere l'ambito di applicazione della legge n. 206 del 2004, ovvero i benefici previsti dalla medesima legge, anche alle vittime della violenza politica che caratterizzò i cosiddetti « anni di piombo », cioè alle vittime che hanno perso la vita a seguito dei fatti criminosi avvenuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, nonché ai loro familiari superstiti.

Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, vari sono stati gli interventi legislativi tesi ad ampliare la platea dei destinatari della medesima. Con riferimento all'aggiunta all'articolo 1 apportata dall'articolo 34, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, occorre rimarcare che il dibattito parlamentare sorto intorno a tale modifica ha evidenziato che tale disposizione è stata inserita per estendere i benefici *de quibus* anche alle vittime di atti criminosi ripetitivi dei quali potrebbe non essere certa la finalità terroristica, come, ad esempio, quelli relativi alla cosiddetta « vicenda Unabomber ».

In tale panorama, dunque, l'estensione dei benefici alle vittime delle violenze avvenute nel territorio nazionale durante i cosiddetti « anni di piombo » è da ritenersi condivisibile e non più rinviabile, visto che, in tali casi, si tratta di vittime storicamente riconosciute, potendosi pertanto ritenere riconosciuta la matrice terroristico-politica di tali efferati delitti.

I tempi, pertanto, sono oltre modo maturi affinché si proceda al riconoscimento politico di tutti i fatti criminosi verificatisi durante il decennio 1970-1979 che, secondo il comune e prevalente sentire, è indubbiamente caratterizzato da un'evidente matrice *lato sensu* terroristico-politica, tenendo pure conto che il legislatore, già nel passato, ha riconosciuto l'estensione dei benefici della legge n. 206 del 2004 in specifici casi (ovvero, con la legge 20 febbraio 2006, n. 91, agli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 della legge
3 agosto 2004, n. 206)*

1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« *1-ter.* Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979 ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (pom.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 30 APRILE 2024

213^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di inserire all'ordine del giorno della seduta che sarà convocata alle ore 14 di martedì 7 maggio l'avvio dell'esame della proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'Istat.

Si è inoltre deciso di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa n. [1054](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"), da congiungere ai disegni di legge nn. 276 e 396 sul medesimo argomento, il cui esame è già iniziato.

Si è poi convenuto di avviare la discussione del disegno di legge n. [991](#) ("Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979"), assegnato in sede redigente.

Si è quindi deciso di proseguire l'esame del disegno di legge n. [451](#) ("Nuova denominazione della Giornata delle vittime dei disastri ambientali"), il cui termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno scade alle ore 14 di lunedì 6 maggio.

Si è inoltre previsto di incardinare il disegno di legge n. [1008](#) ("Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati"), da congiungere ai disegni di legge nn. 119 e 902, recanti disposizioni in materia di guardie giurate, il cui esame è già iniziato.

Infine, si è convenuto di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [976](#) ("Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge"), da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, entrambi volti a modificare l'articolo 77 della Costituzione, al fine di ridefinire i tempi di conversione in legge dei decreti-legge.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) invita la maggioranza a riflettere sulla situazione drammatica del lavoro in Italia, dove - a fronte di un rilevante aumento dei prezzi - gli stipendi continuano a perdere potere di acquisto. Le misure contenute nel disegno di legge, come la possibilità di stipulare contratti a termine senza causale fino a un massimo di 24 mesi, anziché 12, o addirittura di consentire i liberi accordi sui superminimi, rischiano di stabilizzare la precarietà. Di tutt'altro segno, sono invece le misure che stanno adottando altri Paesi europei sullo stesso tema, per esempio la Spagna, che incentiva le imprese ad assumere nelle aree depresse, o il Belgio, che ha introdotto l'indicizzazione dei salari.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1097

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

- l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;
 - le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo 5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
 - la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (pom.) del 07/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

214^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), nel rilevare che il provvedimento ha creato molte aspettative, sottolinea che diversi aspetti non sono ancora stati chiariti. Sarebbe pertanto inopportuno che il Parlamento concedesse una delega in bianco al Governo su una materia così importante. Dichiara quindi il voto contrario sulla proposta di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea la necessità di un approfondimento sul testo in Commissione di merito, soprattutto con riferimento alla scelta della norma di interpretazione autentica, che per sua natura implica effetti retroattivi e incide quindi su situazioni giuridiche preesistenti. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di

remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 276 e 396, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1054, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 12 settembre 2023.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, che intende definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane.

Il provvedimento consta di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute e del turismo.

Si prevede che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrano lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4.

Si precisa, infine, che lo Stato promuove il riconoscimento delle specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani.

Nello specifico, si prevede l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato sulla base dei dati forniti dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nell'ambito dell'elenco dei Comuni montani sono individuati, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto recante l'elenco dei Comuni montani, i Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai Capi III, IV e V del provvedimento in esame. L'individuazione dei Comuni destinatari di tali misure è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione di parametri geomorfologici e socioeconomici.

Si dispone, infine, che la classificazione dei Comuni montani prevista dalla presente legge non si applichi ai fini delle misure adottate nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione europea (PAC) né ai fini dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ubicati nei territori montani, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia per la montagna italiana (SMI), che si prevede sia definita con periodicità triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le direttive per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, promuovendo l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali - con prioritario riguardo ai servizi sociosanitari e dell'istruzione -, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi, nonché il ripopolamento dei territori.

La SMI è adottata in armonia con le strategie regionali e con le politiche territoriali finalizzate allo

sviluppo delle aree interne del Paese, nonché in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale (SFN), prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, e con la Strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015. L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2024, il Fondo finanzia due categorie di interventi: quelli di competenza delle Regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021; quelli di competenza statale, di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

La definizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con lo stesso decreto sono ripartiti gli stanziamenti del Fondo relativi agli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei Comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco dei Comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.

Si prevede, altresì, una clausola di salvezza in ordine all'applicazione dell'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge n. 234 del 2021, relativo alla ripartizione con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie della quota degli stanziamenti del Fondo destinata agli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Si dispone che una quota parte delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza regionale e degli enti locali e statale possa essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi necessari, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.

Infine, si precisa che le misure disposte che si configurino come aiuti di Stato siano applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 5 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, anche sulla base del monitoraggio svolto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 6 disciplina la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 7 reca norme in materia di scuole di montagna e introduce misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.

L'articolo 8 prevede misure volte a valorizzare le istituzioni della formazione superiore, cioè le istituzioni universitarie e le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica-AFAM collocate nei territori dei Comuni montani.

L'articolo 9 reca norme finalizzate a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di tutela del territorio.

Al suo interno, l'articolo 10 concerne la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, alla promozione della certificazione delle foreste e alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

L'articolo 11 disciplina gli ecosistemi montani.

L'articolo 12 reca norme volte a prevenire e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani attraverso il monitoraggio e lo studio del comportamento, nel corso del

tempo, dei ghiacciai, nonché attraverso la realizzazione di opere come casse di espansione e vasche di laminazione.

L'articolo 13 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, entro un tetto massimo di spesa fissato in 4 milioni annui.

L'articolo 14 definisce i rifugi di montagna, configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V riguarda lo sviluppo economico nelle zone montane e l'articolo 15 ne individua le finalità.

L'articolo 16 riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone, inoltre, che la SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, possa individuare professioni di montagna ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

L'articolo 17 introduce misure fiscali di favore per le piccole e microimprese montane esercitate da giovani (minori di 41 anni).

L'articolo 18 prevede misure per l'agevolazione del lavoro agile nei Comuni montani, nella prospettiva di contrastare lo spopolamento dei Comuni medesimi e di favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione residente. In particolare, riconosce alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, con età inferiore a 41 anni, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune classificato come montano, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e vi trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano. Lo sgravio contributivo è totale per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con limite massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile. Per gli esercizi successivi l'esonero è limitato, per il terzo e il quarto, al 50 per cento, con limite massimo annuo di 4.000 euro e, per il quinto, al 20 per cento, con limite massimo annuo di 1.600 euro.

L'articolo 19 disciplina le agevolazioni fiscali per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, prevedendo specifiche detrazioni di imposta per i contribuenti che non abbiano compiuto 41 anni di età.

L'articolo 20 prevede che, mediante un decreto interministeriale, sia istituito un Registro nazionale dei terreni silenti (terreni incolti o abbandonati di cui non è noto il proprietario), nell'ambito del sistema informativo forestale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e che siano individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni.

Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 21 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 22 dispone una serie di abrogazioni di disposizioni e precisa che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.

L'articolo 23, infine, reca le disposizioni finanziarie e la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera

dei deputati.

Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge di analogo contenuto già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene opportuno lo svolgimento di alcune audizioni per un approfondimento del tema.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Parrini, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di ieri, lunedì 6 maggio, non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede un chiarimento, in quanto a suo avviso - eliminando il riferimento all'elemento di responsabilità per colpa o dolo - si parifica l'evento al disastro naturale, quindi al caso fortuito.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il disastro del Vajont o altri eventi simili ricadono nel caso della colpa grave o del dolo. Con la soppressione del riferimento all'incuria, quindi con l'eliminazione dell'elemento soggettivo, si estende l'ambito di applicazione della norma.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) rileva che, dal punto di vista del linguaggio di genere, sarebbe stato preferibile fare riferimento all'essere umano, piuttosto che all'uomo.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, con la parola «uomo», si intende il genere umano.

Si passa quindi alla votazione degli articoli.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 1.

Con successive e separate votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2 e 3.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione, con voto unanime, conferisce alla relatrice Ternullo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo presentato dai proponenti, autorizzandola altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SPINELLI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Gasparri, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, prevedendo che i benefici previsti dalla medesima legge in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice siano riconosciuti anche alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica compiuti ai danni di cittadini italiani sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, nonché ai loro familiari superstiti.

L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) osserva che, nel corso del tempo, si sono determinate discriminazioni morali ed economiche a danno di alcune persone considerate vittime di violenza di matrice politica e che tuttavia non sono state classificate e riconosciute tali in sede giurisdizionale.

Ritiene opportuno svolgere alcune audizioni per approfondire il tema, a cominciare da rappresentanti

del Ministero dell'interno, al fine di evitare disparità di trattamento nella memoria e nell'applicazione della normativa vigente.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) concorda con il senatore Gasparri a proposito della necessità di svolgere alcune audizioni, anche per accertare quali siano i casi da ricomprendere e quale periodo debba essere preso in considerazione. Ricorda, peraltro, come non risulti univoca la definizione dei cosiddetti "anni di piombo".

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) sottolinea che la precisazione del periodo di tempo da prendere in considerazione è volta a evitare che vi sia un eccessivo ampliamento dei beneficiari della norma, che prevede non solo riconoscimenti morali, ma anche provvidenze di tipo economico. Ricorda che, quando viene celebrata la Giornata dedicata alle vittime del terrorismo, che ricorre il 9 maggio, data in cui fu rinvenuto il cadavere dell'onorevole Moro, vi sono spesso rimostranze da parte dei familiari di persone uccise per motivi politici, che non sono ricomprese negli elenchi solo per motivi burocratici e giudiziari. Pertanto, sarebbe utile audire anche gli esponenti di alcune associazioni di vittime della violenza di matrice politica.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 838 ("Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo"), sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, che - sebbene riguardi specificamente la questione dei risarcimenti - tratta un argomento attinente a quello affrontato dal senatore Gasparri. Propone pertanto di valutare l'esame congiunto dei due disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#), nel convenire sulla opportunità di valutare un esame congiunto dei due disegni di legge, assicura che, in una prossima seduta, sarà incardinato anche il disegno di legge n. [838](#). Propone quindi di prevedere l'audizione di rappresentanti del Ministero dell'interno, su richiesta dell'intera Commissione, e di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare due soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(119\)](#) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

[\(902\)](#) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

[\(1008\)](#) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 119 e 902, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1008, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) illustra il disegno di legge n. 1008, a prima firma della senatrice Spelgatti, che si compone di 26 articoli suddivisi in sei Capi.

Il Capo I (Disposizioni di carattere generale) comprende gli articoli da 1 a 8.

L'articolo 1 rinvia alla presente legge la disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Si stabilisce che nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria possa essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.

Al riguardo, sono indicate analiticamente le attività di sicurezza sussidiaria e si rimette ad un decreto interministeriale, fra l'altro, l'individuazione di ulteriori attività di sicurezza che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.

L'articolo 2 riguarda la disciplina generale delle autorizzazioni: si stabilisce, al comma 1, che l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria, sottoposto alle autorizzazioni di polizia, sia svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale conferiti dall'avente diritto. Inoltre, salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per

attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. I commi 2 e seguenti del medesimo articolo 2 attengono ai requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni.

L'articolo 3 impone al soggetto interessato all'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di sicurezza sussidiaria di sottoporre all'approvazione dell'autorità competente un progetto organizzativo e tecnico-operativo, congruamente documentato, la cui eventuale inadeguatezza ne impedisce l'approvazione. Per quanto riguarda gli istituti di vigilanza, si prevede anche l'approvazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.

L'articolo 4, in materia di disciplina generale delle attività autorizzate, impone, per tutte le attività disciplinate dalla legge, alcuni obblighi generali, oltre a quelli previsti dalle disposizioni riguardanti le singole attività, che devono essere osservati dal titolare della licenza e dal suo institore: affissione nei locali dove si svolge l'attività di una tabella delle operazioni autorizzate, con l'indicazione delle relative tariffe; tenuta di un registro degli incarichi assunti; comunicazione al prefetto o al questore dell'elenco del personale dipendente o comunque impiegato; vigilanza sull'attività del personale; informazione alle autorità di pubblica sicurezza sulle questioni comunque attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 5, in materia di diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ai commi 1 e 2, prevede altre ipotesi - oltre a quelle concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 - nelle quali le autorizzazioni previste dalla legge sono negate o revocate: la sussistenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica; il mancato avvio delle attività autorizzate decorso un anno dal rilascio della licenza; la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti; la violazione grave e reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività; la presenza nel territorio di un numero adeguato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.

I commi 3, 4 e 5 prevedono l'instaurazione del contraddittorio per l'avvio dei procedimenti inibitori. Resta comunque salva la possibilità, per il questore, di sospendere in via cautelare il titolo autorizzatorio per un periodo massimo di sessanta giorni, nonché quella di adottare i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, anche a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto di vigilanza all'esecuzione dei contratti in corso. L'articolo 6 disciplina l'esercizio in forma diretta - ossia svolto con propri dipendenti o a mezzo di guardie giurate - da parte degli enti pubblici, degli altri enti collettivi e di soggetti privati, delle attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per le quali si prevede il rilascio di un nulla osta da parte del prefetto, previa indicazione di un responsabile di tali servizi.

L'articolo 7 prevede l'istituzione - presso il Ministero dell'interno - della commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, con compiti di monitoraggio del settore e di tenuta registri delle professionalità più rilevanti.

Infatti, l'articolo 8 istituisce - sempre presso il Ministero dell'interno - il registro professionale delle persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria previste dalla legge, per le quali è richiesta un'elevata professionalità, distinto in apposite sezioni in relazione alla tipologia di attività. Al registro possono iscriversi i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto interministeriale.

Il Capo II (Degli istituti di vigilanza e di sicurezza e delle guardie giurate) comprende gli articoli da 9 a 13.

La relativa disciplina è attualmente prevista dagli articoli da 134 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché dal regolamento di esecuzione del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 635 del 1940.

Al riguardo, l'articolo 9, con specifico riferimento agli istituti di vigilanza, rivede il criterio dell'operatività in ambito provinciale della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta di convogli ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio

delle funzioni di direzione, gestione e controllo.

L'articolo 10 interviene poi sugli obblighi inerenti alle autorizzazioni, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli istituti di vigilanza e di sicurezza.

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, l'impiego, la nomina e i requisiti professionali delle guardie giurate.

Viene tra l'altro previsto - all'articolo 11, comma 4 - che, nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all'organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate e i mezzi di prova eventualmente raccolti.

L'articolo 13 dispone poi che i requisiti professionali minimi delle guardie giurate siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione consultiva centrale di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Capo III (Dei servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria) concerne le imprese fornitrici di servizi di custodia e i custodi e si compone degli articoli 14, sulla disciplina delle licenze, 15, sull'impiego dei custodi abilitati e 16 sul registro dei custodi abilitati.

Il capo IV (Degli istituti di investigazione e ricerca e degli investigatori privati) comprende gli articoli da 17 a 20.

In particolare, l'articolo 17 attiene alla disciplina delle licenze per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni, comprese quelle commerciali, per conto di privati.

L'articolo 18 prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, dell'albo degli investigatori difensivi.

Gli articoli 19 e 20 riguardano, rispettivamente, gli obblighi inerenti alla licenza e il sistema di vigilanza e controlli sull'attività degli istituti di investigazione e ricerca.

Il Capo V (Delle attività di recupero crediti) è dedicato alle agenzie e agli agenti per il recupero dei crediti: l'articolo 21 reca la disciplina delle licenze, mentre l'articolo 22 istituisce in ciascuna questura il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia.

Infine, il capo VI (Disposizioni diverse e finali) reca una serie di disposizioni attinenti alle sanzioni penali (articolo 23), alle agevolazioni finanziarie e fiscali (articolo 24), al regime transitorio (articolo 25) e all'individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione (articolo 26).

Stante l'analogia di contenuto, propone l'abbinamento del provvedimento ai disegni di legge nn. [119](#) e [902](#) già all'esame della Commissione, sottolineando come l'A.S. 1008 abbia una portata normativa più ampia rispetto agli altri due disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene opportuno audire rappresentanti del Ministero dell'interno.

Il [PRESIDENTE](#), nel concordare con il senatore Giorgis, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo, prevedendo la possibilità di richiedere eventualmente agli auditi di inviare una nota scritta, ferma restando l'audizione in presenza di rappresentanti del Ministero dell'interno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ([n. 49](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Esame e rinvio)

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009.

In base alla richiamata disposizione, il presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3

della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata.

Per la precisione, la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso della Commissione affari costituzionali, essendo il totale dei componenti 22, la maggioranza dei due terzi è pari a 15 senatori.

Ricorda che il 3 febbraio 2023 è venuto a scadenza il mandato del professor Gian Carlo Blangiardo e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2023, il professor Francesco Maria Chelli, ordinario di statistica economica presso l'Università politecnica delle Marche e componente più anziano del Consiglio dell'Istituto, è stato incaricato di svolgere le funzioni di presidente dell'ISTAT, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina e dell'insediamento del nuovo presidente.

In conformità alle esigenze di trasparenza ed imparzialità del procedimento di designazione, prescritte anche dall'articolo 5-*bis* del regolamento europeo sulle statistiche europee (Reg. CE n. 223/2009), il 22 febbraio di quest'anno è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione a presidente dell'ISTAT.

Successivamente, con decreto del 28 marzo 2024, il ministro per la Pubblica amministrazione ha proceduto alla nomina di una commissione di tre esperti, per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.

Al termine dell'istruttoria condotta dalla commissione, considerate la professionalità e l'esperienza complessivamente maturate e consolidate quale facente funzioni di presidente dell'ISTAT, il ministro per la Pubblica amministrazione ha proposto al Presidente del Consiglio di avviare il procedimento per la nomina a presidente dell'ISTAT del professor Chelli. Conseguentemente, il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 24 aprile, ha deliberato l'avvio della procedura di nomina.

Alla luce della valutazione del *curriculum vitae* del professor Chelli, propone quindi l'espressione di un parere favorevole alla proposta di nomina avanzata dal Governo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede che si proceda, come di consueto, all'audizione del candidato di cui il Governo propone la nomina.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati per lo svolgimento dell'audizione in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 915

La Commissione, esaminato il nuovo testo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in via generale, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto con riferimento alla sola lettera e);
- all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le disposizioni oggetto di intervento abrogativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 837

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto riguarda il riparto di competenza legislativa, il contenuto del provvedimento in titolo attiene alla materia dell'ordinamento civile, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, richiamata l'esigenza secondo cui le leggi di interpretazione autentica devono conformarsi alle indicazioni consolidate nella giurisprudenza costituzionale, che ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi "il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (*ex multis*, sentenze nn. 210 del 2021, 170 del 2013, 78 del 2012 e 209 del 2010), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (ant.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

215^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 7^a Commissione, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), al di là del merito degli emendamenti, esprime rammarico per l'impossibilità di approfondire in modo adeguato e con la necessaria ponderazione gli argomenti oggetto di provvedimenti legislativi. È anche questo, infatti, uno dei fattori che favorisce lo svuotamento delle competenze del Parlamento. Per esempio, nel caso specifico, bisognerebbe capire se l'istituzione di una Fondazione di diritto privato sia la soluzione migliore per la gestione del Museo del Ricordo. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*) ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul testo del provvedimento e nella relazione tecnica allegata sono forniti i necessari chiarimenti anche in merito alla istituzione della Fondazione. Il parere da esprimere nella seduta odierna, invece, riguarda solo i due emendamenti illustrati che, per le competenze della Commissione, non presentano elementi ostativi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574 e 892. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 976 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 976, a prima firma del senatore Giorgis, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 72 della Costituzione, introducendo due nuovi commi.

Il primo di essi dispone che il Governo possa chiedere a ciascuna Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che il suo esame sia concluso entro settanta giorni ovvero, in caso di disegni di legge di particolare complessità, entro ottantacinque giorni. Tale facoltà non può essere esercitata per i disegni di legge di cui al quarto comma del medesimo articolo 72 (cioè i disegni di legge assoggettati a riserva di Assemblea: disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi), per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge di cui all'articolo 77, per i disegni di legge di amnistia e indulto, nonché per i disegni di legge di cui all'articolo 81, sesto comma (cioè quelli finalizzati all'adozione a maggioranza assoluta di una legge riguardante il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni). Si prevede inoltre che le condizioni, le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge, siano stabilite dai Regolamenti parlamentari.

L'ulteriore comma che si propone di aggiungere all'articolo 72 prevede che il Regolamento di ciascuna Camera disciplini le prerogative dei Gruppi parlamentari di opposizione, riservando ad essi adeguati spazi nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori, nonché nella formazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 della Costituzione, introducendo la possibilità, per una quota di parlamentari pari a un terzo dei componenti di una Camera, di promuovere - secondo le modalità stabilite dalla legge - questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

L'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, aggiungendo la previsione secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo, concernenti pubbliche calamità, sicurezza nazionale, norme finanziarie o l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, quando dal mancato tempestivo adempimento possa derivare responsabilità dello Stato, eccettuate le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 (ossia quelle coperte dalla cosiddetta riserva di Assemblea).

L'articolo 4, infine, aggiunge due nuovi commi all'articolo 82 della Costituzione.

Il primo prevede che una Commissione di inchiesta sia istituita qualora ne faccia richiesta una minoranza qualificata, pari ad almeno un terzo dei componenti di una delle due Camere; il secondo stabilisce che i Regolamenti parlamentari individuino le Commissioni, le Giunte e gli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia, che devono essere presieduti da un componente designato dai Gruppi di opposizione.

Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge nn. 574 e 892, già all'esame della Commissione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) manifesta l'intenzione di presentare un testo da abbinare ai disegni di legge in titolo. Si potrebbe quindi svolgere un breve ciclo di audizioni, così da avere il tempo per depositare altre proposte da esaminare congiuntamente.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che, trattandosi di un argomento su cui è auspicabile che maggioranza e opposizioni trovino un'intesa, si potrebbe costituire un Comitato ristretto, al fine di formulare una proposta unitaria, in modo da agevolarne l'*iter* e approvarla con la maggioranza necessaria ed evitare il *referendum* costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'adozione di un testo unificato da parte della Commissione farebbe venir meno l'esigenza, manifestata dalla senatrice Maiorino, della presentazione di un testo da parte di ciascun Gruppo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) condivide la proposta del senatore Tosato, purché prima della costituzione del Comitato ristretto sia adottato un orientamento di massima condiviso, dal momento

che i disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892 hanno una impostazione del tutto differente da quello a sua prima firma. A suo avviso, lo svolgimento di alcune audizioni potrebbe sciogliere alcuni nodi in via preliminare, facilitando così l'adozione all'unanimità di un testo nella sede del Comitato ristretto. Segnala, a tale proposito, che anche il Comitato per la legislazione sta svolgendo una interessante indagine conoscitiva, congiuntamente con l'omologo organismo della Camera dei deputati, sugli strumenti da adottare per evitare l'abuso della decretazione d'urgenza.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che i senatori Tosato e Paroli hanno già precisato in altre occasioni che l'obiettivo principale, con la presentazione dei rispettivi disegni di legge costituzionale, era quello di avviare il confronto sull'argomento dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Pertanto, considerato che su tale argomento vi è un atteggiamento costruttivo da parte di tutte le parti politiche, ritiene che si possa svolgere un breve ciclo di audizioni.

Propone quindi di fissare per le ore 14 di giovedì 16 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà proporre non più di due soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di avviare, la prossima settimana, l'esame in sede redigente del disegno di legge n. [961](#) ("Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203"), nonché dei disegni di legge nn. [256](#) ("Disposizioni in materia di *bodycam* e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico") e [735](#) ("Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza"), sui quali sarà relatore il senatore Occhiuto.

Si è convenuto altresì di esaminare il disegno di legge n. [737](#) ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Si è quindi deciso di esaminare l'esame del disegno di legge n. [838](#) ("Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo"), assegnato in sede redigente, per valutarne l'abbinamento al disegno di legge n. [991](#), la cui discussione è iniziata nella seduta di ieri.

Comunica poi che la senatrice Pirovano svolgerà la funzione di correlatrice sui disegni di legge nn. [276](#), [396](#) e [1054](#), in tema di sviluppo e valorizzazione delle zone montane.

Avverte che sono stati presi contatti con la I Commissione della Camera dei deputati, per programmare l'audizione in seduta congiunta del professor Chelli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Istat.

Da ultimo, fa presente che verranno presi contatti con la Presidenza della 3ª Commissione, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. [1053](#) ("Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco").

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 8 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.4. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

218^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE**, considerato che il numero di audizioni richieste è maggiore di quello concordato, invita i Gruppi a indicare due auditi da invitare in presenza e a chiedere agli altri di inviare un contributo scritto.

Propone quindi di iniziare le audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 11,30 di martedì 28 maggio e proseguirle eventualmente nel pomeriggio, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state richieste undici audizioni, che propone di iniziare a svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 14 di martedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(991) GASPARRI. - *Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state richieste nove audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, nella giornata di martedì 18 giugno, a partire dalle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. - *Disposizioni in materia di guardie private giurate*

(902) BALBONI e altri. - *Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate*

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - *Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state richieste sei audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, a partire dalle ore 13 di martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. - *Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) ritiene opportuno lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il **PRESIDENTE** propone quindi di fissare alle ore 14 di martedì 28 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare non più di un soggetto da audire in presenza, ferma restando la possibilità di richiedere contributi scritti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 21 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 150 (pom.) del 07/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

150ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 5 maggio 2024, ma che il Governo, nella seduta del 23 aprile scorso, si è reso disponibile ad attendere il parere della Commissione fino al 15 maggio.

Ricorda altresì che nella medesima seduta la relatrice, senatrice Stefani, al termine delle audizioni svolte, aveva illustrato una serie di proposte di modifica che ha sottoposto in via informale ai componenti della Commissione al fine di predisporre, all'esito della discussione generale, una bozza di parere da sottoporre al voto.

Chiede pertanto ai senatori di intervenire in discussione generale nella seduta odierna al fine di procedere poi alla stesura del parere definitivo ed alla votazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ritiene che sia necessario per la Commissione approfondire tutti gli aspetti dell'importante provvedimento in esame, che interviene in molti ambiti del codice di procedura civile. Appare pertanto essenziale, senza accelerazioni che possano compromettere il lavoro di approfondimento della relatrice e della Commissione, procedere alla votazione del parere la prossima settimana, nei tempi indicati dal vice ministro Sisto nella seduta del 23 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta formulata dalla senatrice Lopreiato ed assicura che nella settimana corrente si concluderà la discussione generale, mentre si procederà alla votazione del parere nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 17 aprile sono stati illustrati gli emendamenti.

Il sottosegretario OSTELLARI preannuncia la presentazione di un emendamento del Governo sul provvedimento in esame, che è in attesa della prescritta bollinatura da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Chiede pertanto di poter procedere all'esame degli emendamenti ed alla loro votazione a partire dalla prossima settimana.

I senatori [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) e [LOPREIATO](#) (*M5S*) chiedono al Presidente di poter disporre in ogni caso di tempi congrui per l'esame dei contenuti del preannunciato emendamento del Governo, riservandosi altresì la richiesta di fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle comunicazioni del Governo ed assicura che la Commissione disporrà del tempo necessario per l'approfondimento delle proposte di modifica che saranno presentate dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare, assegnato alla 1a Commissione permanente, recante il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi ad esso connesse anche in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979. Con il disegno di legge si propone una modifica alla legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge con la quale si prevedono una serie di benefici in favore dei cittadini italiani rimasti vittime di atti terroristici e di stragi di matrice terroristica avvenuti nel territorio nazionale o all'estero) attraverso l'applicazione delle norme in questione anche alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979.

Come riportato nella relazione di accompagnamento, il disegno di legge riprende il contenuto della proposta di legge n. 2489 presentata alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, proposta che aveva raccolto consensi di forze politiche appartenenti a diversi schieramenti. Nella relazione si precisa peraltro che il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è intervenuto, con la decisione n. 618 del 1° luglio 2004, in tema di solidarietà con le vittime del terrorismo, ricordando anche che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione.

Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) esprime perplessità circa la limitazione temporale agli anni 1970-1979; ricorda infatti che le proposte di legge esaminate alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura erano state sollecitate dalle associazioni delle vittime della strage di Bologna che come noto ebbe luogo nel 1980.

Il [PRESIDENTE](#) rileva come la determinazione dell'arco temporale che consente di individuare le vittime che avrebbero diritto all'estensione dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004 è una questione di competenza della Commissione affari costituzionali, che esaminerà il merito del provvedimento. In questa sede la Commissione giustizia può esprimersi esclusivamente rispetto ai profili di cui all'articolo 40, comma 4, del Regolamento, profili rispetto ai quali il relatore ha proposto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di

parere risulta approvata.

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante modifiche del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada). L'intervento viene motivato con la necessità di ridurre di livelli troppo elevati di incidentalità presenti nel nostro Paese.

Il provvedimento si compone di 36 articoli organizzati in cinque titoli che toccano molti degli aspetti disciplinati dal codice della strada e dalle leggi afferenti a questo settore; le parti di interesse della Commissione Giustizia - trattandosi in larga parte di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle disposizioni sulla circolazione - sono molteplici e pertanto rinvia per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Per le parti di competenza segnala anzitutto il Titolo I (degli illeciti, delle sanzioni, della formazione e del rafforzamento dei controlli) con particolare riferimento al Capo I concernente la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Al riguardo, l'articolo 1 (Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti) modifica gli articoli 186 [comma 1, lettera *a*)] e 187 [comma 1, lettera *b*)] del codice della strada rispettivamente relativi alla guida sotto influenza dell'alcol e alla guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Sono conseguentemente modificati gli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale rispettivamente relativi al reato di omicidio stradale e lesioni stradali (comma 2). La modifica dell'articolo 186 stabilisce che nella patente di coloro che hanno commesso i reati di guida sotto influenza dell'alcol di cui al comma 2, siano riportate annotazioni (codici 68 e 69 derivanti dalla disciplina comunitaria), per tempi prestabiliti, in ordine al reato accertato (comma 9-*ter*): in caso di annotazione viene previsto l'aumento di un terzo o un raddoppio delle sanzioni, anche nel caso di manomissione del dispositivo di blocco, cosiddetto *alcolock* (comma 9-*quater*). Le modifiche all'articolo 187 sono numerose e riguardano prevalentemente le procedure e i controlli per l'accertamento dello stato di uso degli stupefacenti da parte del guidatore; in primo luogo viene modificata la rubrica dell'articolo in questione che diventa "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti" in luogo dell'attuale rubrica "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti". Inoltre le modifiche prevedono che gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di stupefacenti di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare del conducente (salva la facoltà per gli agenti di accompagnare il conducente presso strutture sanitarie). Per i conducenti con un'età inferiore o pari a 21 anni e per il guidatore sprovvisto di patente di guida che abbiano assunto sostanze stupefacenti alla guida sono previste sanzioni accessorie come il divieto di conseguire la patente di guida. Il comma 2 dell'articolo 1 reca modifiche di coordinamento con il codice penale, in tema di omicidio stradale e nautico e lesioni stradali e nautiche sostituendo il secondo comma degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* sopprimendo il richiamo al codice della strada.

L'articolo 2 disciplina l'abbandono di animali modificando l'articolo 727 del codice penale aumentando di un terzo la pena quando il reato è commesso sulla strada o sulle relative pertinenze. Inoltre, anche in questo caso, si modificano gli articoli 589-*bis* e 590-*bis* stabilendo che le pene relative all'omicidio stradale e alle lesioni si applicano anche se l'abbandono dell'animale provoca un incidente stradale che cagiona la morte o lesioni personali.

L'articolo 3 (Modifiche al codice della strada concernenti l'uso del dispositivo *alcolock*) modifica l'articolo 125 del codice della strada aggiungendo un comma 3-*ter* nel quale si stabilisce che le sanzioni previste a legislazione vigente di cui ai commi 3 e 5 siano raddoppiate quando il guidatore che ha sulla patente i codici sopra ricordati 68 e 69 circoli sul territorio nazionale alla guida di un veicolo sprovvisto del dispositivo di blocco ovvero con un dispositivo manomesso, alterato o non funzionante o al quale siano stati rimossi i sigilli apposti al momento dell'installazione.

L'articolo 4 modifica il sistema della penalizzazione del punteggio sulla patente introducendo, in

aggiunta alla graduale diminuzione dei punti a disposizione, l'istituto della sospensione breve della patente di guida. In particolare, il comma 1 reca modifiche all'articolo 218 del codice della strada dirette ad allungare i termini relativi alla disciplina della sospensione ordinaria della patente; il comma 2 aggiunge invece un nuovo articolo 218-*ter* (rubricato "Sospensione della patente in relazione al punteggio"), il quale introduce la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, ridisegnando il sistema della penalizzazione. Il nuovo articolo 218-*ter* - senza modificare l'articolo 126-*bis* del codice che ha introdotto il sistema della patente a punti - prevede che, in presenza di una serie enumerata e tassativa di infrazioni (ad esempio circolazione contromano, mancato utilizzo del casco o delle cinture di sicurezza) per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio inferiore a venti punti, oltre all'ulteriore decurtazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, sia comminata anche la sanzione accessoria della sospensione breve della patente: la durata della sospensione è di sette giorni nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente almeno 10 punti residui e di quindici giorni nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente meno di 10 punti residui. Si prevede che la sospensione breve della patente non sia subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto, ma sia conseguenza automatica della contestazione della violazione. Il comma 6 del nuovo articolo 218-*ter*, al primo periodo, specifica che le disposizioni di tale articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione: ne sono esclusi - dunque - coloro nei cui confronti l'accertamento di violazione è notificato successivamente. Quanto all'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni sulla sospensione breve, il comma 8 stabilisce che chiunque, durante il periodo di sospensione breve della validità della patente, circoli abusivamente, è punito con le medesime sanzioni previste per l'ipotesi di sospensione ordinaria dal comma 6 dell'articolo 218, quindi con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.046 a 8.186 euro e le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Se le violazioni sono reiterate, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Il comma 3 dell'articolo 4 reca modifiche ad alcune disposizioni del codice della strada per inasprire il quadro sanzionatorio per l'eccesso di velocità e per l'uso di telefoni al volante: all'articolo 142, comma 8, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità, è aggiunto, in fine, un nuovo periodo ai sensi del quale, se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria è innalzata ad euro fra 220 e 880 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni; per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 173, comma 3-*bis*, che attualmente punisce chi faccia uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, *smartphone*, *computer* portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero faccia uso di cuffie sonore, viene inoltre innalzata la sanzione amministrativa a 250 e 1000 euro, ed aggiunta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

L'articolo 10 apporta modifiche al codice della strada in materia di accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico. In particolare viene specificato l'obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità e si prevede che, in caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole. Anche per le violazioni commesse su un unico tratto stradale, ovvero per quelle commesse nelle zone a traffico limitato sono introdotti principi di cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale. Viene tuttavia previsto [lettera f), numero 2)] che i dispositivi di telerilevamento possano accertare contemporaneamente due o più violazioni, se considerati idonei a seguito di approvazione od omologazione dei dispositivi stessi.

Con riferimento alle procedure di accertamento viene altresì introdotta la non obbligatorietà della contestazione immediata quando le violazioni in materia di condotta nella circolazione su autostrade o strade *extra*-urbane sono commesse in determinate aree stradali come gallerie eccetera: in questi casi le violazioni sono accertate dagli organi di polizia stradale direttamente attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza. Si precisa tuttavia che le modalità di acquisizione e conservazione delle immagini saranno definite con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 11, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, disciplina le modalità di accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua della città di Venezia e prevede che per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, possano essere utilizzate apparecchiature di rilevamento approvate o omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.

L'articolo 12, in materia di obblighi dei costruttori di veicoli relativi alle campagne di richiamo di sicurezza, prevede al comma 3 del nuovo articolo 80-*bis* del codice della strada una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro - salvo che il fatto non costituisca reato - per il costruttore che ometta di adottare le misure di richiamo in caso di presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza.

L'articolo 14 innova la disciplina prevista per i monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari prevedendo in particolare: il contrassegno per tutti i monopattini; obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini; il divieto di uscire dai centri urbani; l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. La violazione di tali disposizioni prevede l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'articolo 17, che innova la disciplina in materia di passaggi a livello, prevede una serie di nuovi requisiti per l'attraversamento e introduce le corrispondenti sanzioni, attraverso le modifiche all'articolo 147 del codice della strada.

L'articolo 20 introduce quale misura di regolazione della circolazione stradale un nuovo sistema di rallentamento del flusso veicolare (cosiddetta *safety car*); conseguentemente, viene disposto altresì il divieto di superamento, in determinati casi, dei veicoli di polizia e di soggetti autorizzati preposti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sotto pena di sanzioni amministrative (pagamento di una somma da euro 167 a euro 665 ovvero sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi).

L'articolo 24 reca disposizioni in materia di sanzioni delle violazioni della sosta e delle ZTL novellando l'articolo 7 del codice della strada relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina della sosta nei centri abitati, fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione. Si rimodulano, inoltre, le sanzioni per le violazioni della limitazione della circolazione in zone a traffico limitato e nelle aree di parcheggio, nel caso di insufficiente pagamento della somma prevista e si disciplinano le modalità di recupero delle tariffe non corrisposte. È previsto altresì l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e accessorie previste per le fattispecie di sosta e fermata vietate negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei mezzi TPL. In particolare si conferma, come già previsto attualmente che la sanzione pecuniaria per sosta vietata si applica per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione; si conferma nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta, la sanzione amministrativa va da euro 26 a euro 102, mentre quando la violazione si protrae nel tempo la sanzione si calcola moltiplicando l'importo indicato per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito compresi dall'inizio della violazione fino al momento dell'accertamento e comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi. È inoltre modificato l'articolo 158 del codice della strada attraverso l'inasprimento delle sanzioni per divieto di fermata e di sosta dei veicoli negli spazi riservati agli invalidi.

L'articolo 25, che è stato introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità per gli enti

territoriali e locali proprietari di strade di istituire zone a traffico limitato territoriale (ZTLT) fuori dai centri abitati; sono inoltre introdotte le sanzioni per la violazione delle ZTLT.

L'articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati, pone un limite massimo all'aumento dell'importo della maggiorazione (tre quinti dell'importo della sanzione) dovuta nell'ipotesi di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa conseguente alla violazione del codice della strada.

L'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 stabilisce che in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre; con la modifica introdotta si specifica che ove si tratti di sanzione amministrativa derivante dalla violazione delle disposizioni del codice della strada la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione.

L'articolo 35 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada, secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3; inoltre il comma 4 autorizza all'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli, eccetera. Tra i principi e criteri direttivi della delega si segnalano con riferimento alle competenze della Commissione Giustizia i criteri di cui alle lettere *f*), *g*) ed *m*) di cui al comma 2.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) esprime l'orientamento contrario del proprio Gruppo al provvedimento in esame.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione di merito ha iniziato oggi le audizioni; pertanto ritiene che su questo provvedimento, che incide su alcuni importanti aspetti di competenza della Commissione giustizia, sarà possibile svolgere una discussione ampia al fine dell'espressione del parere alla 8a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 159 (ant.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

159ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi ([n. 149](#))

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di osservazioni non ostantive sull'Atto del Governo in titolo, già illustrato nella precedente trattazione. Ricorda che lo schema reca disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia di stupefacenti, al fine di estenderla alle violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto un'ulteriore categoria, la numero 4, di precursori di droghe, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie già contemplate dalla precedente normativa europea per il controllo del commercio dei precursori di droghe con i Paesi terzi.

Si sofferma, quindi, sulla compatibilità dell'entità delle sanzioni rispetto al criterio generale di delega di cui alla lettera *d*) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui, l'inciso iniziale di tale lettera, «*al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti*», comporta il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali, anche sanzionatorie, suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Ricorda, in particolare, l'articolo 1 che conferisce alla città di Termoli il titolo di «*Capitale italiana della mobilità sostenibile*» per l'anno 2024, in considerazione del fatto che essa ospita la prima *Gigafactory* italiana per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione, grazie al cofinanziamento garantito dal Governo italiano, attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e gli articoli 2 e 3, relativi al Piano nazionale d'azione triennale per la promozione della mobilità sostenibile.

Ritiene che la proposta si ponga in linea con l'attuazione del PNRR e con il *Green Deal* europeo, e che essa non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto. La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio ([COM\(2023\) 755 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che aggiorna il quadro normativo sulla prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione europea, dettato dalla direttiva 2002/90/CE.

In particolare, la proposta risponde ai problemi dell'attuale quadro giuridico evidenziati dalle valutazioni svolte sull'efficacia della normativa vigente e chiarisce la distinzione tra favoreggiamento e assistenza umanitaria, stabilendo criteri più precisi per determinare quando un'azione costituisce un reato. Questo include il favoreggiamento per vantaggi finanziari o materiali, con rischio di grave danno a persone, e l'istigazione pubblica all'ingresso illegale.

Ricorda, inoltre, che il Governo, nella relazione trasmessa dal Ministero della giustizia, concorda con la Commissione europea circa il rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, valutando in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto, di cui evidenzia l'urgenza, in considerazione dell'importanza che il traffico di migranti costituisce per la criminalità organizzata nell'Unione europea.

Come già accennato, le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute il 20 marzo 2024. La proposta è stata esaminata da 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea. Di queste, il Senato e la Camera dei deputati della Repubblica Ceca e il Parlamento spagnolo sono intervenuti con delle risoluzioni nell'ambito del dialogo politico.

Anche la Camera dei deputati italiana è intervenuta nell'ambito del dialogo politico, con una risoluzione in cui ritiene la proposta complessivamente conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e in cui formula qualche rilievo.

In particolare, in relazione al principio di sussidiarietà, la Camera dei deputati evidenzia che la delimitazione dell'obbligo di perseguire condotte elusive del reato, ovvero di natura solo formalmente umanitaria, potrebbe non risultare coerente con una interpretazione dinamica del principio di sussidiarietà. Questa infatti richiederebbe, alla luce della portata e della gravità delle condotte criminali transnazionali oggetto della proposta, norme minime comuni più rigorose, in particolare in merito all'ambito delle fattispecie punibili.

In relazione al principio di proporzionalità, la Camera dei deputati ritiene meritevole di considerazione la preoccupazione espressa nella relazione del Governo circa il rischio che l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare dati statistici in base alle nuove norme possa generare un ulteriore onere amministrativo per l'adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e

l'elaborazione di tali statistiche a livello nazionale prima di trasmetterle all'Unione europea. In conclusione, la Relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame, evidenziata tuttavia la necessità che, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta, si tenga conto delle osservazioni sopra formulate.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti sul rilievo relativo all'aggravio amministrativo sulla raccolta ed elaborazione dei dati e se esiste una valutazione d'impatto al riguardo.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) richiama gli elementi informativi forniti dal Governo, secondo cui la proposta comporterà un onere finanziario limitato per l'Italia, con riferimento ai reati, peraltro compensato dall'impatto positivo delle misure sulla prevenzione e la repressione del traffico di migranti.

Tuttavia, l'obbligo di raccogliere, pubblicare e inviare alla Commissione europea ogni anno informazioni sulla lotta contro il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare comporterà un costo aggiuntivo per lo Stato. Si tratta quindi di oneri aggiuntivi, che potranno essere oggetto di valutazione nell'ambito del dialogo politico, per una possibile messa a punto, senza tuttavia incidere sull'efficacia e sul corretto funzionamento del sistema europeo armonizzato di lotta al traffico illegale di migranti.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 39 del 2024, in materia di *superbonus* e altre agevolazioni fiscali per l'edilizia e l'efficienza energetica.

Ricorda che il disegno di legge ha l'obiettivo di disporre misure più incisive a tutela della finanza pubblica, anche alla luce degli ultimi dati ISTAT (22 aprile 2024), da cui risulta un *deficit* per il 2023 pari al 7,4 per cento, dovuto alla classificazione Eurostat del beneficio, oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, come computabile per intero nella spesa pubblica dell'anno in cui è maturato.

Nell'ambito della normativa europea sull'efficienza energetica dell'edilizia, ricorda che il 12 marzo scorso il Parlamento europeo ha approvato la "direttiva case *green*" (n. 2024/1275), secondo cui tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2030, mentre quelli esistenti dovranno migliorare la loro classe energetica secondo una tempistica predeterminata.

Si sofferma, in particolare, sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che agli articoli 25 e 26 riconosce e garantisce i diritti degli anziani e dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e la partecipazione, prospettando quindi la possibilità di valutare, compatibilmente con le esigenze di necessaria copertura degli oneri finanziari, l'opportunità di introdurre specifiche misure per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di *handicap* grave o con disabilità riconosciuta e idoneamente attestata. Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di rinviare il voto, considerato che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea non ne prevede l'esame a breve.

In ogni caso, apprezza il rilievo sull'opportunità di mantenere il *bonus* barriere architettoniche, con riferimento al rispetto dei principi di inclusione sociale. Ci sono, infatti, sacche di popolazione che non hanno le risorse da poter anticipare, né capienza per la detrazione in dieci anni. Evidenzia come molti cantieri siano fermi, in attesa della conversione in legge del decreto.

Svolge quindi considerazioni critiche sulla modifica delle regole in corso d'opera, circostanza che produce gravi conseguenze nella vita economica del settore interessato, con ripercussioni sui

lavoratori, spesso costretti alla cassa integrazione.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, esprime apprezzamento per la convergenza sul punto inerente ai principi di inclusione posti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione relativi ai diritti degli anziani e delle persone con disabilità.

Per quanto riguarda, invece, le considerazioni più generali sulle agevolazioni, richiama la necessità di conformarsi alle determinazioni delle Istituzioni europee circa la contabilizzazione delle agevolazioni mediante cessione del credito nell'ambito dei conti pubblici.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) aderisce alla richiesta di rinvio del voto e conviene sull'opportunità di mantenere la normativa per la rimozione delle barriere architettoniche, a cui aggiunge tuttavia la necessità di mantenerla anche per altre categorie che sono rimaste escluse, ovvero gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative a proprietà indivisa e gli enti del Terzo settore.

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI) ritiene effettivamente utile approfondire il tema, anche alla luce delle posizioni formalizzate in Commissione di merito e delle interlocuzioni con il Governo.

Per quanto riguarda le agevolazioni in favore delle persone diversamente abili, richiama il suo emendamento 1.150, presentato in Commissione bilancio, che propone di mantenere, nei limiti di spesa previsti dal decreto, le deroghe al divieto di cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli immobili dei portatori di *handicap* grave. Ricorda, peraltro, che la relativa spesa dovrebbe ammontare a circa 100 o 200 milioni di euro, senza quindi prefigurare oneri eccessivi per i conti dello Stato.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, quindi, tenuto conto delle posizioni espresse, ritiene utile svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Gasparri, che modifica l'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, con l'obiettivo di estendere i benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 1 della citata legge n. 206 del 2004, inserendo il comma 1-ter, ai sensi del quale le disposizioni previste dalla legge «si applicano altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979».

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria. Per l'attuazione della legge si prevedono oneri per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

La Relatrice ricorda che la citata legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ha dettato una serie di disposizioni in favore dei cittadini italiani rimasti vittime di atti terroristici e di stragi di matrice terroristica avvenuti nel territorio nazionale o all'estero.

Tali norme prevedono una serie di benefici di varia natura e si inseriscono in una disciplina già esistente costituita da diversi provvedimenti normativi.

Occorre evidenziare comunque che, nel nostro ordinamento, manca una disciplina unitaria a tutela di tutte le categorie di vittime di reati.

Il disegno di legge riprende il contenuto della proposta di legge n. 2489, presentata alla Camera dei deputati nella XVIII legislatura dal Gruppo di Forza Italia, confermata anche dall'onorevole Walter Verini (PD) e dall'onorevole Federico Conte (LEU) - il cui esame non ha avuto mai inizio -, e intende dare un riconoscimento a tutte le vittime della violenza politica, certamente non meno allarmante della criminalità organizzata.

Si ricorda [che il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa \(OSCE\) è intervenuto, con la decisione n. 618 del 1° luglio 2004, in tema di solidarietà con le](#)

vittime del terrorismo, ricordando anche che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione.

Il senatore **SENSI** (*PD-IDP*) evidenzia il fatto - ricordato dalla relatrice - che il disegno di legge da cui il provvedimento in esame trae origine, presentato nella scorsa legislatura anche a firma dell'allora onorevole Verini, non è stato mai preso in considerazione per l'esame.

Esprime quindi perplessità sulla periodizzazione della misura prevista che, ove fosse confermata la limitazione ai soli anni '70, escluderebbe numerose vittime di reato, tra cui molti nomi illustri. Conviene quindi con la relatrice sulla mancanza di una normativa unitaria per tutte le vittime di violenza, che andrebbe quindi adottata senza continuare a procedere in modo parziale, peraltro creando discriminazioni.

Il senatore **SCURRIA** (*FdI*) ritiene opportuno verificare se la limitazione al periodo '70-'79 non sia dovuta al fatto che dal 1980 è già prevista una normativa in favore delle vittime di violenza.

Occorrerebbe inoltre verificare anche il periodo precedente al 1970.

La relatrice **PELLEGRINO** (*FdI*) condivide i dubbi posti dai senatori Sensi e Scurria e si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Ribadisce tuttavia la bontà di un provvedimento che assicura un certo ristoro alle vittime della violenza, come primo passo per una normativa generale a beneficio di tutte le vittime della violenza di matrice politica o mafiosa.

Il **PRESIDENTE** sottolinea come il risarcimento per le vittime di violenza si affianchi alla necessità di assicurare tutela risarcitoria anche per le vittime di errori giudiziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice **PELLEGRINO** (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Ricorda che esso risulta dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge Atto Camera n. 1532, recante disposizioni in materia di lavoro.

Il disegno di legge consta di 8 articoli. L'articolo 1, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali a livello comunale, prevede di estendere alle forme associative dei comuni la possibilità (attualmente prevista solo per i comuni singoli) di disporre assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Così come avviene per le assunzioni effettuate dai singoli comuni, quelle effettuate dalle forme associative comunali devono rispettare gli stessi vincoli assunzionali e non eccedere le risorse già stanziare dal Fondo povertà e dal Fondo di solidarietà comunale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

L'articolo 2, modificando il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, istituisce, nell'alveo della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il tavolo di lavoro svolgerà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sulle categorie summenzionate, nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, da celebrarsi il 9 aprile di ogni anno e prevede la possibilità per le scuole di ogni ordine e grado di promuovere iniziative celebrative e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale.

L'articolo 4 reca alcune modifiche al Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Tra le altre cose, l'articolo in esame chiarisce alla lettera a) i limiti entro i quali è

possibile, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. Inoltre, alla lettera *b*) dispone che, anche per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Infine, alla lettera *n*) vengono ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

L'articolo 5 prevede una modifica all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di impresa sociale, che disciplina il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e fissa "al" tre per cento (modificando la vigente previsione di una quota "non superiore a" tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali possono destinare a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni con le caratteristiche di cui all'articolo 15, comma 3, nonché alla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni di varia natura.

L'articolo 6 abroga l'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, che istituisce e disciplina la Fondazione Italia sociale.

L'articolo 7 reca modifiche al Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale. Si esclude la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta di successione, in favore degli enti del Terzo settore che siano beneficiari di trasferimenti non soggetti a imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali.

Infine, l'articolo 8 modifica le disposizioni contenute nell'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 18, SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA RECANTE TUTELA CONSOLARE DEI CITTADINI DELL'UNIONE NON RAPPRESENTATI NEI PAESI TERZI E ISTITUZIONE DI UN DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO DELL'UE (COM(2023) 930)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione europea, il 3 maggio scorso, ha trasmesso la sua risposta alla risoluzione della 4ª Commissione (*Doc. XVIII-bis*, n. 18), del 20 marzo 2024, sulla proposta di direttiva COM(2023) 930, relativa alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi.

Per quanto riguarda le perplessità sollevate circa la sussistenza della necessità e dell'urgenza di una modifica alla vigente direttiva del 2015, la Commissione europea sottolinea che le crisi che portano a domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e di portata, come osservato nella relazione della Commissione del 2 settembre 2022, sull'attuazione e sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/637.

In particolare, eventi come la pandemia da Covid-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il conflitto in Sudan e i rimpatri da Israele e da Gaza, hanno dimostrato la crescente necessità di un intervento più efficace e coordinato a livello consolare.

Per quanto riguarda i rilievi circa il mancato rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati comporti, per definizione, una dimensione transfrontaliera, poiché si tratta di un diritto di cui godono i cittadini dell'Unione nei confronti delle autorità di Stati membri diversi da quelli di cittadinanza.

Si specifica, inoltre, che la proposta in questione non disciplina la portata e il contenuto della tutela consolare fornita dagli Stati membri, ma si limita a stabilire misure di cooperazione e coordinamento tra essi, sostenute dalle Istituzioni europee, per garantire parità di accesso a tale protezione per i cittadini dell'Unione non rappresentati.

La Commissione europea evidenzia inoltre che l'obiettivo di migliorare l'esercizio del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da parte dei

cittadini non rappresentati, non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri in modo indipendente, dal momento che ciò richiede la modifica di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2015/637.

In assenza di un intervento a livello di Unione, le norme della citata direttiva non sarebbero adeguate a ovviare alle carenze individuate nella loro applicazione e non rifletterebero inoltre l'esperienza acquisita in occasione delle recenti crisi consolari summenzionate.

Per quanto riguarda i rilievi sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta si limiti a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo che si propone. In particolare, la proposta non propone di introdurre ulteriori procedure, bensì di semplificare quelle esistenti al fine di ridurre l'onere amministrativo degli Stati membri e facilitare la fornitura di tutela consolare. Ad esempio, la proposta consentirebbe agli Stati membri che prestano assistenza di riscuotere i costi direttamente dai cittadini non rappresentati, invece di dover richiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza dell'assistito.

Per quanto riguarda l'esame presso i Parlamenti nazionali dell'Unione europea, si ricorda che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute lo scorso 14 marzo.

Attualmente, 13 Camere dei Parlamenti nazionali hanno esaminato la proposta di direttiva in oggetto, senza sollevare criticità.

Per quanto concerne l'esame presso il Parlamento europeo, lo scorso 19 aprile la proposta è stata discussa in Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ed è stato approvato un testo emendato anche sulla base dei pareri della Commissione giuridica e della Commissione per gli affari interni. Il 24 aprile il testo è stato esaminato e approvato in sessione plenaria dal Parlamento europeo che, in questa procedura, ha un ruolo solo consultivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le discussioni in sede di Consiglio sulla proposta sono attualmente in corso e la Commissione europea confida che si possa giungere quanto prima a un accordo.

Il Presidente ribadisce, quindi, come la proposta risponda alle esigenze di Stati membri che, a differenza dell'Italia, non dispongono di un'organizzazione di tutela consolare efficiente e in grado di intervenire in modo adeguato nei possibili casi di necessità di soccorso o assistenza ai propri cittadini. Le strutture del nostro Paese, infatti, hanno lavorato sempre in modo esemplare, mettendo in comune con gli altri Stati le proprie capacità, in innumerevoli operazioni di recupero e di assistenza a beneficio di cittadini europei e di Stati non europei, oltre che di cittadini italiani.

Le misure contenute nella proposta di direttiva creano, invece, competenze nuove che producono nuove linee procedurali, rendendo più onerosa e macchinosa l'azione di strutture che hanno finora dimostrato di essere versatili ed efficienti.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda la vivace discussione svolta in Commissione e ritiene che il riscontro della Commissione europea metta bene in evidenza come la proposta rispetti il principio di sussidiarietà. Sostiene, infatti, che l'iniziativa legislativa è volta a aumentare le risorse e le strutture a servizio della tutela consolare.

In ogni caso, sottolinea come l'*iter* legislativo non si sia ancora concluso e potranno quindi esserci ulteriori momenti di approfondimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

149

La 4ª Commissione permanente, esaminato il decreto legislativo in titolo, recante disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) per le violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi,

considerato che:

- il 30 dicembre 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, ovvero la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea già oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano;
- si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere specifiche sanzioni anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento;

rilevato che:

- il decreto legislativo è adottato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che richiama i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012;
- il citato articolo 32, comma 1, lettera *d*), reca un principio e criterio direttivo generale di delega in base al quale: *"d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. [...] Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi [...]";*
- l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo estende la disciplina e le relative sanzioni, previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4;
- nell'effettuare tale estensione sono previste sanzioni penali omogenee a quelle già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che viene sostituito integralmente;
- le nuove fattispecie penali relative ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4 hanno quindi cornici edittali in linea con le sanzioni già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, estendendosi quindi - per alcune ipotesi - fino alla sanzione della reclusione fino ad un massimo di cinque anni;

valutato che:

- la cornice sanzionatoria suddetta è in apparenza distonica rispetto ai limiti edittali fino a tre anni di pena detentiva previsti dal criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012. Tuttavia, l'inciso iniziale - *"al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti"* - rende pienamente legittima l'operazione di integrazione del precetto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 effettuata con lo schema di decreto in esame;
 - in tal senso, come anche affermato in un caso analogo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 2021), l'inciso *"al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti"*, con cui si apre la lettera in questione, non può intendersi nel senso che sia escluso in assoluto il potere del legislatore delegato nei casi in cui la materia è già regolata da una norma penale. In tali casi invece è ben possibile che la delega conferita per l'attuazione di numerose direttive comunitarie nei campi più diversi comporti necessariamente il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia, innovandola anche profondamente ove ciò fosse richiesto dalle esigenze di attuazione delle norme comunitarie, e quindi anche adattando le previsioni sanzionatorie alla nuova disciplina sostanziale (nello stesso senso, Corte cost. sent. n. 456/1998);
- valutato quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo è coerente con la normativa europea e che è rispettato il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione

europea 2022-2023,
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante l'istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile e disposizioni di promozione in materia, e gli emendamenti a esso riferiti, considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 conferisce alla città di Termoli il titolo di «Capitale italiana della mobilità sostenibile» per l'anno 2024, in considerazione del fatto che essa ospita la prima *Gigafactory* italiana per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione, grazie al cofinanziamento garantito dal Governo italiano, attraverso i fondi del PNRR;
 - l'articolo 2 istituisce il Piano nazionale d'azione triennale per la promozione della mobilità sostenibile;
 - l'articolo 3 prevede che i comuni e le regioni aderiscano al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio;
- rilevato che la proposta si pone in linea con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con il *Green Deal* europeo;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 39, del 29 marzo 2024, in materia di *Superbonus* (articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) e altre agevolazioni fiscali per l'edilizia e l'efficienza energetica;

considerato che il disegno di legge ha l'obiettivo di disporre di misure più incisive a tutela della finanza pubblica, anche alla luce degli ultimi dati ISTAT (22 aprile 2024), da cui risulta un *deficit* per il 2023 pari al 7,4 per cento, dovuto alla classificazione Eurostat del beneficio, oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, come computabile per intero nella spesa pubblica dell'anno in cui è maturato;

valutato che l'efficienza energetica dell'edilizia rappresenta uno strumento strategico, sotto il profilo energetico, ambientale e sociale, al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi di neutralità in termini di emissioni di carbonio, da raggiungere entro il 2050, definiti nel *Green Deal* europeo;

ricordato che con la "direttiva case *green*" (n. 2024/1275) si prevede che tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2030, mentre quelli esistenti dovranno migliorare la loro classe energetica secondo una tempistica predeterminata;

richiamati gli articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con cui si riconoscono e garantiscono i diritti degli anziani e dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e la partecipazione;

valutato che, nel rispetto dei citati articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali, si potrebbe valutare, compatibilmente con le esigenze di necessaria copertura degli oneri finanziari, l'opportunità di introdurre specifiche misure per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di handicap grave o con disabilità riconosciuta e idoneamente attestata;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione

europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 240 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il [PRESIDENTE](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 del provvedimento in esame inserisce, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-ter, prevedendo che le disposizioni di tale legge, concernenti nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, si applichino altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, per un onere che viene valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che per l'anno 2024 non risulta presentare la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, al fine di disporre di una quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta legislativa in esame, appare necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria ALBANO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo della Convenzione, composto di 30 articoli, è basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, tenuto anche presente che la Libia non è un paese membro della predetta organizzazione.

Per la parte italiana, trova applicazione in relazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le valutazioni della relazione tecnica sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU per l'anno d'imposta 2022.

Per quanto di competenza, la relazione tecnica quantifica effetti finanziari, su base annua, in termini di minor gettito con riferimento all'articolo 8, in materia di utili delle imprese, per circa 3.300 euro, all'articolo 11, in materia di dividendi, per circa 1.570.000 euro, all'articolo 14, in materia di utili di capitale, per 55.000 euro, all'articolo 15, in materia di professioni indipendenti, per circa 88.500 euro, per complessivi euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025.

La relazione tecnica non ascrive invece effetti finanziari in relazione all'articolo 9, in materia di navigazione marittima ed area internazionale, all'articolo 10, in materia di imprese associate, all'articolo 12, in materia di interessi, all'articolo 13, in materia di canoni, all'articolo 16, in materia di lavoro subordinato, all'articolo 17, in materia di compensi e gettoni di presenza, all'articolo 18, in materia di artisti e sportivi, e all'articolo 22, in materia di altri redditi.

Per quanto riguarda gli articoli della Convenzione, non considerati dalla relazione tecnica, al fine di escludere l'assenza di effetti finanziari negativi in termini di minor gettito, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, in particolare con riferimento all'articolo 4, in materia di residenti, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 19, in materia di pensioni, all'articolo 20, in materia di funzioni pubbliche, all'articolo 21, in materia di studenti e apprendisti, e all'articolo 23, in materia di eliminazione della doppia imposizione.

Per quanto concerne il citato articolo 5 della Convenzione, osserva che la relazione illustrativa asserisce che la parte libica ha accolto le disposizioni in linea con gli attuali standard dell'OCSE, con l'eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Viene segnalato altresì, nella relazione illustrativa, che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione proposti dall'OCSE, nonché da una clausola inserita nell'articolato dei redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. A tale riguardo, appare necessario che tale compensazione trovi dimostrazione, in termini di effetti finanziari, nella relazione tecnica.

Rileva infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame reca la clausola di copertura dell'onere, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, a carico del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che allo stato, presenta la necessaria capienza.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** (*FdI*), in sostituzione del relatore Magni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che dagli articoli 5, commi 3 e 7, 7, 9 e 21 dell'Accordo, nonché dal Protocollo addizionale, con particolare riguardo ai punti 1. e 6., non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, in generale, viene precisato che le valutazioni sono state compiute sulla base di valori medi relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022. Considerati gli elevati interscambi con la Cina in epoca post-Covid (a partire dal 2021) e

l'elevato tasso di inflazione relativo all'anno 2022 (oltre l'8 per cento) si chiede conferma che l'adozione, quale base dati di riferimento, del triennio 2020-2022 determini stime il più possibile veritiere relativamente ai periodi a partire dal 2024.

Inoltre, in riferimento alle quantificazioni contemplate nella relazione tecnica relative agli articoli 10, in materia di dividendi, 11, in materia di interessi, e 13, concernente gli utili di capitale, occorre chiedere ulteriori dettagli che consentano di verificarne la correttezza.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Dà quindi la parola ai senatori per eventuali interventi.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede di poter intervenire successivamente all'audizione del Ministro Fitto, prevista per giovedì.

Il PRESIDENTE, prendendo atto di quanto espresso dalla senatrice Pirro, ricorda l'impegno già condiviso, in sede di programmazione dei lavori, a lasciare aperta la discussione generale sul provvedimento in esame fino alla giornata di martedì 28, giorno in cui si chiuderà la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.